

Legge federale sulla protezione degli animali (LPA)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 9 marzo 1978² sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 25^{bis}, 27^{sexies} e 64^{bis} della Costituzione federale³;

...

Art. 9 cpv. 1, secondo e terzo periodo

¹ ... È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne koscher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.

Art. 33a Protezione degli investimenti

Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2002** 4208

² RS **455**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 80 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003⁴

Termine di referendum: 9 ottobre 2003